



Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Av.PUPINO PAOLA E COPPOLA LUCIA
AVVOCATURA PROV.LE PIAZZA S.LEONE N. 1
51100 PISTOIA PT

Sez/Coll 01 - C/O PALAZZO SAN MERCURIALE

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **1006/2005**

Giudice: **DE MARZO GIUSEPPE**

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale

Avv. PUPINO PAOLA E COPPOLA LUCIA

Resistente Principale

RISTORANTE
Avv.

Oggetto: COMUNICAZIONE DECRETO

Testo comunicazione

VEDI ALLEGATO

Pistoia 27/10/2005

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

R.G. n. 1006/2005

Il giudice

- .- letto il ricorso proposto da H.K., anche per delega conferita alla Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia;
- .- considerato che le dichiarazioni rese dall'informatore, le dichiarazioni raccolte dall'Ispettorato del Lavoro, le fotocopie degli assegni emessi dalla società intimata, confermano la sussistenza del rapporto di lavoro;
- .- ritenuto dimostrato sia la sussistenza dello stato di gravidanza (si veda, tra l'altro, la certificazione medica prodotta) sia il licenziamento verbale a causa di tale stato (si veda la dichiarazione dell'informatore, marito della ricorrente);
- .- ritenuto che tale causale rivela in modo non equivoco la sussistenza di una discriminazione per ragioni sessuali (v. in particolare, art. 1, comma 2, n. 1 L.903/1977);
- .-ritenuto, peraltro, che, in presenza di sopraricordati elementi di fatto, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'insussistenza della discriminazione (art. 4, comma 6 L. 125/1991);
- .- considerato che l'unica misura idonea a rimuovere la discriminazione è la reintegra nel posto di lavoro, accompagnata, giacchè trattasi dell'unica misura idonea a rimuoverne gli effetti, dal pagamento delle retribuzioni dal di dell'offerta della prestazione lavorativa sino all'intervento di una causa legittima di risoluzione del rapporto;
- .- ritenuto che la presente procedura accelerata, in quanto idonea a definire il giudizio, deve comportare la completa delibazione della domanda della ricorrente;
- .- considerato che, se pure nel sistema della L.125/1991, il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale riguarda le ipotesi di discriminazione di carattere collettivo, è anche vero che la risistemazione della problematica del danno alla persona aperta da Cass. 8827 e 8828/2003, comportando un diretto collegamento tra interessi non patrimoniali dell'individuo ex art. 2 Cost., impone di considerare tutte le

conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta antiggiuridica, - si traduca essa in un illecito aquiliano o in inadempimento contrattuale – ove incidenti sui valori fondamentali della persona;

.- considerato che il licenziamento di una donna in stato di gravidanza integra discriminazione particolarmente grave in quanto colpisce la donna in un momento di straordinaria delicatezza esistenziale, proprio mentre ella realizza la sua attitudine ad essere madre;

.- considerato, pertanto, in ragione delle implicazioni esistenziali della condotta antiggiuridica, che il risarcimento del danno non patrimoniale va equitativamente liquidato in € 10.000,00 oltre interessi legali,

.- ritenuto che vanno, altresì, liquidate le spese del giudizio, attesa l'idoneità del presente provvedimento a definire il giudizio;

P.Q.M.

.- Ordina alla società resistente di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, di corrisponderle le retribuzioni maturate dal 4 settembre 2004 sino all'intervento di una causa legittima di risoluzione del rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria,

.- Condanna, altresì la intimata al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in € 10.000,00, oltre interessi legali dal di di pubblicazione del presente provvedimento fino al saldo.

.- Condanna la società intimata al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 1.500,00 (€ 750,00 per diritti, € 750,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Pistoia, 27.10.2005

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Giuseppe De Marzo